

Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A.  
P.IVA 00772070157  
posta di bollo assolta in modo virtuale  
da autorizzazione dell'agenzia delle entrate  
di Milano 2, prot. n. 89925/2005 del 23.11.2005.  
presente atto è composto da n° 83 righe/fogli  
importo totale ammonta ad € 16,00

**MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.p.A.**

**Via del Bosco Rinnovato 4/A – Assago (MI)**

**Capitale Sociale € 93.600.000= interamente versato**

**Iscritta al Tribunale di Milano al n°412618**

**Codice Fiscale 00772070157**

\*\*\*\*\*

**ORDINANZA N° 167\_2018**

**AUTOSTRADA A7 MILANO – SERRAVALLE E A53 RACCORDO PV-  
BEREGUARDO. OBBLIGO DI CATENE A BORDO O PNEUMATICI  
INVERNALI IN CORRISPONDENZA DELLA TRATTA AUTOSTRADALE  
A7 COMPRESA TRA IL KM 3+400 (INTERCONNESSIONE CON A50  
TANGENZIALE OVEST) E IL KM 84+496 (TERMINE COMPETENZA,  
CASELLO DI SERRAVALLE SCRIVIA) E DELLA A53 (INTERA  
TRATTA), DAL 15 NOVEMBRE 2018 AL 15 APRILE 2019.**

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto Dott. Ing. Luca Dal Passo nella qualità di Direttore Operativo  
della S.p.A. in epigrafe

**PREMESSO**

- che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;
- che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza dei pneumatici dei veicoli;
- che occorre evitare, in tali circostanze, che i veicoli in difficoltà possano



produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento del servizio di sgombero neve;

- che in considerazione dei nuovi scenari viabilistici derivanti dai recenti fatti di Genova relativi alla indisponibilità del collegamento A7/A10 (Viadotto sul Torrente Polcevera), si rende necessario garantire la massima fruibilità in sicurezza dell'intera tratta A7 dall'area milanese fino a fine competenza, in quanto primaria risorsa in termini di itinerari alternativi nonché in caso di accumulo temporaneo di mezzi pesanti,

#### **RITENUTO**

- necessario che, in tali evenienze, sia vietato il transito dei veicoli che non dispongono di idonei mezzi antisdrucchiolevoli per garantire la fluidità del traffico e la sicurezza della circolazione;
- necessario, a tale scopo, prevedere altresì che i veicoli siano costantemente dotati di tali mezzi antisdrucchiolevoli per evitare che, l'insorgere improvviso ed imprevedibile di precipitazioni nevose o di formazione di ghiaccio sulla strada, possa determinare blocchi temporanei della circolazione rendendo difficoltosa o impossibile l'attività di sgombero della neve dal piano viabile nonché il transito dei mezzi di soccorso o di Pubblica Utilità;

#### **VISTI**

- gli articoli n. 5 e n. 6 del Decreto Legislativo in data 30.4.1992 n°285;
- gli articoli del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. n° 495 del 16.12.1992);
- la Direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. RU/1580



del 16/01/2013;

- la comunicazione preventiva al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti prot. 18-22023 del 8 novembre 2018.

### **ORDINA**

- che tutti i veicoli a motore che dal 15 novembre 2018 al 15 aprile 2019 transitano lungo i tratti di Autostrada A7 Milano-Serravalle e A53 Raccordo Pavia-Beregardo, in entrambe le direzioni di marcia, rispettivamente dal km 3+400 (Interconnessione con A50 Tangenziale Ovest di Milano) al km 84+496 (termine competenza, casello di Serravalle Scrivia) per Autostrada A7 e dal km 0+000 (Interconnessione con Autostrada A7) al km 9+150 (Interconnessione con A54 Tangenziale di Pavia) per A53 Raccordo PV-Beregardo, siano muniti di pneumatici invernali o mezzi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve conformi alle disposizioni della direttiva Comunitaria 92/23 CE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30.3.1994 e successive modificazioni o a quelle dei Regolamenti ECE-ONU in materia, ovvero dispongano a bordo di catene o altri mezzi antisdrucchiolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente installati e utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati;
- che nel periodo e sulla tratta autostradale ove vigente l'obbligo di cui sopra, i ciclomotori a due ruote ed i motocicli possano circolare solo in assenza di neve o ghiaccio e di fenomeni nevosi in atto.

Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, nuovo Codice della Strada, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza.



La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo Decreto Legislativo.

L'obbligo sarà reso noto attraverso i segnali stradali collocati lungo il tratto di autostrada sopra citato conformi al modello autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con nota prot. n. 5407 del 04/11/2011.

Assago, 12 novembre 2018

**MILANO SERRAVALLE**  
**MILANO TANGENZIALI S.p.A.**  
IL DIRETTORE OPERATIVO  
dott. ing. Luca Dal Passo

